



CITTÀ DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Provincia di Verona

Via Roma 18 – cap 37057

Tel. 045/8290111 - fax 045/9251163

web www.comune.sangiovannilupatoto.vr.it

PEC: protocol.comune.sangiovannilupatoto.vr@pecveneto.it

Rep. _____

CONVENZIONE

PER L'ESECUZIONE E LA REFERTAZIONE DI TEST SIEROLOGICI E DI TAMPONI RAPIDI
PER I CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

TRA

Il Comune di San Giovanni Lupatoto con sede legale in San Giovanni Lupatoto - rappresentato dal Dirigente area amministrativa e servizi alla persona dott.ssa Claudia Zanardi, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede del Comune in via Roma, 18

E

_____, con sede legale in _____ via _____ P. IVA
_____ C.F. _____, rappresentata da _____, nato a _____ il
_____ C.F. _____ domiciliato ai fini del presente atto in _____
e dichiarando nel contempo di avere tutti i poteri di legge e statuari per la sottoscrizione del presente contratto

PREMESSO CHE

- ✓ Il Comune di San Giovanni Lupatoto, con deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____ ha approvato il bando e i relativi allegati per l'avvio di una procedura mediante avviso pubblico per l'individuazione di laboratori/aziende autorizzati e/o accreditati di microbiologia e virologia disponibili a sottoscrivere apposita convenzione per l'esecuzione e la refertazione di test rapidi e sierologici per contagio da Sars-Cov 2 ai cittadini residenti nel Comune di San Giovanni Lupatoto a tariffa agevolata;
- ✓ Che a seguito di avviso pubblicato sul sito internet comunale è stato formato un primo elenco che sarà aggiornato con cadenza trimestrale;
- ✓ Che in data ____ prot. ____ è pervenuta la candidatura della ditta _____, inserita nell'elenco di cui al punto precedente e che ha offerto una tariffa agevolata migliore per l'esecuzione e la refertazione di test rapidi e sierologici per contagio da Sars-Cov 2 ai cittadini residenti nel Comune di San Giovanni Lupatoto;

Tutto quanto sopra premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto)

Il Comune di San Giovanni Lupatoto, nell'ottica di sostegno alla propria cittadinanza, ha inteso promuovere accordi con laboratori/aziende autorizzati e/o accreditati disponibili a sottoscrivere apposita convenzione per l'esecuzione e la refertazione di test rapidi e sierologici per contagio da Sars-Cov 2 ai cittadini residenti nel Comune di San Giovanni Lupatoto extra SSR a condizioni van-



CITTÀ DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Provincia di Verona

Via Roma 18 – cap 37057

Tel. 045/8290111 - fax 045/9251163

web www.comune.sangiovannilupatoto.vr.it

PEC: protocol.comune.sangiovannilupatoto.vr@pecveneto.it

taggiose.

A tal fine il Comune di San Giovanni Lupatoto mette a disposizione del laboratorio/azienda gli spazi di proprietà comunale presso..... nelle giornate del..... dalle ore.....alle ore.....

Art. 2 (Attività a carico di _____)

Il laboratorio/azienda _____ si impegna a svolgere le seguenti attività:

1. gestione delle prenotazioni dei pazienti;
2. identificazione, anche ai fini sanitari, del paziente, nonché degli esami e analisi richiesti, nonché del medico responsabile (medico di base);
3. somministrazione al paziente dell'informativa e raccolta del consenso informato alla prestazione sanitaria ai fini della sottoscrizione e accettazione, da parte del paziente, del modulo relativo alle modalità e trattamento dei dati sensibili, ai sensi del regolamento UE 2016/679, indicando i dati del relativo responsabile;
4. utilizzo di personale qualificato, dotato di idonee strutture e strumentazioni, così come prescritto dalle normative nazionali e regionali, tempo al tempo vigente, nonché, per rinvio e/o integrazioni, dalle circolari del competente assessorato regionale e/o ASL territorialmente competente;
5. espletamento delle analisi dei campioni di materiale biologico nelle tempistiche e modalità previste dalla struttura;
6. redazione di referto, a firma di un soggetto abilitato, disponibile nel termine di 30 minuti dal prelievo;
7. invio al Comune, con cadenza settimanale, dei dati anonimi e aggregati relativi al numero di residenti che si sono sottoposti al test e delle percentuali degli esiti positivi, dubbi e negativi.

Il laboratorio/azienda _____ nell'esecuzione delle proprie prestazioni ai sensi della presente convenzione si atterrà, per quanto di propria competenza, alle disposizioni delle DGR Regione del Veneto e dei relativi allegati, salvo quanto previsto dall'art. 1229 Cod. Civ..

Il laboratorio / azienda _____ non sarà in alcun caso responsabile nei confronti del paziente di eventuali danni di qualsiasi natura derivanti da qualsiasi ritardo nell'espletamento delle proprie prestazioni (ivi inclusi, in via limitativa, i ritardi nell'esecuzione e/o nella refertazione degli esami e delle analisi per qualsiasi causa).

Art. 3 (Durata del contratto)

La presente convenzione entra in vigore dal giorno _____ e ha validità di massimo 3 mesi, rinnovabile per la medesima durata, variabile a seconda della graduatoria aggiornata trimestralmente in base ai prezzi effettuati al privato cittadino come risultante da modulo di offerta economica e come previsto dall'avviso pubblicato sul sito internet comunale. Le parti hanno facoltà di recesso previa comunicazione di preavviso di 30 giorni da inviare tramite PEC.

Art. 4 (Prezzi)

Il costo dei test sierologici è pari a € _____ ed è a carico del privato cittadino.

Il costo del tampone rapido è pari a € _____ ed è a carico del privato cittadino.

Art. 5 (Dichiarazioni)

Il laboratorio/azienda _____ dichiara e garantisce:

1. di avere strutture certificate in base all'attività interessata dal presente accordo;



CITTÀ DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Provincia di Verona

Via Roma 18 – cap 37057

Tel. 045/8290111 - fax 045/9251163

web www.comune.sangiovannilupatoto.vr.it

PEC: protocol.comune.sangiovannilupatoto.vr@pecveneto.it

2. di avere stipulato polizze assicurative da rischi legati a RC, infortuni, incendio e ad altri rischi analoghi, con Compagnie di Primaria importanza e di pagare regolarmente i premi assicurativi annui, specificatamente per l'attività svolta oggetto del contratto;

Art. 6 (Riservatezza e tutela della privacy)

Le Parti s'impegnano a non divulgare le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie, in qualunque forma fornite, che siano ritenute riservate e non finalizzate alla pubblica diffusione, acquisite, nell'ambito della presente convenzione.

Qualora la diffusione, presso terzi, di materiale o di informazioni, ritenuti riservati, sia stato causato da atti o fatti direttamente imputabili alle Parti e/o ai loro dipendenti il responsabile sarà tenuto a risarcire all'altra Parte gli eventuali danni, connessi, direttamente o indirettamente, alla violazione dell'obbligo di riservatezza.

Non rientrano negli obblighi, di cui al presente articolo, le informazioni delle quali una delle Parti possa dimostrare che:

- a) era già a conoscenza prima dell'acquisizione delle stesse in virtù della presente convenzione;
- b) le informazioni e le documentazioni relative o connesse, direttamente o indirettamente, alla esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione;
- c) siano già di pubblico dominio, indipendentemente da un'azione omissiva degli obblighi contrattuali contemplati nel presente articolo.

Il vincolo di riservatezza, di cui al presente articolo, continuerà ad avere valore anche dopo la conclusione della presente convenzione e, comunque, finché le informazioni riservate non diventino di pubblico dominio.

Le Parti dichiarano di essere informate delle disposizioni di cui al regolamento europeo 2016/679, al D. Lgs. 101/2018 e ad ogni provvedimento del Garante della Privacy inerente all'attività sanitaria, di acconsentire al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nella presente convenzione.

In particolare, le Parti dichiarano che:

- a) i dati forniti sono necessari per ogni adempimento della presente convenzione e delle norme di legge, civili e fiscali;
- b) il rifiuto di fornirli, di una delle Parti, comporterà la risoluzione ipso iure della presente convenzione;
- c) le Parti, in ogni momento, potranno esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente;

Art. 7 (Disposizioni generali)

Il Comune di San Giovanni Lupatoto si impegna a dare massima diffusione e pubblicità alla presente convenzione presso la propria cittadinanza attraverso tutti i canali istituzionali disponibili. Le parti dichiarano che:

1. qualsiasi modifica agli articoli della presente convenzione dovrà essere fatta per iscritto a pena di nullità;
2. tutte le comunicazioni richieste dalla presente convenzione saranno ritenute validamente effettuate se inviate tramite PEC o ad ogni altro indirizzo che sarà comunicato per iscritto da ciascuna Parte dopo la data di esecuzione.
3. eventuali ritardi od omissioni di una delle Parti nell'esigere dall'altra l'integrale e tempestivo adempimento non verranno in alcun caso interpretati alla stregua di rinuncia al diritto di pre-



CITTÀ DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Provincia di Verona

Via Roma 18 – cap 37057

Tel. 045/8290111 - fax 045/9251163

web www.comune.sangiovanilupatoto.vr.it

PEC: protocol.comune.sangiovanilupatoto.vr@pecveneto.it

tendere l'integrale adempimento in epoca successiva.

Art. 8 (Foro competente)

Per la definizione delle controversie relative alla presente convenzione si farà ricorso all'Autorità giudiziaria competente per territorio. La sede di competenza è quella di Verona. È espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

Per il Comune di San Giovanni Lupatoto

Per il laboratorio / azienda